

- qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di detta nube in proprietà o colture altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di carenza dei prodotti impiegati;
- controllare che la raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato avvenga solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegare alla confezione;
- gli addetti ai lavori utilizzino tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento e osservino le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti d'istruzione delle macchine spanditrici;

I contenitori dei prodotti usati vengano conferiti ad appositi centri di distribuzione ed in caso di loro mancanza vengano smaltiti con metodi approvati dal Settore Igiene Pubblica (D.Lgv. n.22/1997; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Tutti gli accorgimenti sopra specificati devono essere osservati anche nelle fasi di preparazione e utilizzazione dei presidi sanitari non classificati molto tossici, tossici o nocivi, ad eccezione della distanza che viene ridotta del 50%

Essendo questi prodotti esenti da particolari vincoli per l'acquisto e la custodia, l'eventuale inosservanza delle cautele sopra prescritte sarà imputata all'operatore c/o all'acquirente del presidio sanitario.

Art. 51 Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei. Autorizzazione

L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari deve essere autorizzato, su istruttoria tecnica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente sulla base delle norme amministrative impartite dalla Regione, sentite le Autorità agricole locali, caso per caso ed in base a specifiche esigenze.

**TITOLO VII
ULTERIORI DIVIETI**

Art. 52 Altri atti vietati

In tutto il territorio del Comune resta inoltre vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- eseguire la pulizia di animali;
- lasciare vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale; depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto.

Resta altresì vietato:

- condurre animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorché chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e asportare gli escrementi;
- introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettui preparazione, manipolazione, commercio e somministrazione per il pubblico di alimenti e bevande;

**TITOLO VIII
QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO**

Art. 53 Custodia e detenzione di cani o altri animali

E' vietato tenere cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle altre persone.

Il detentore e/o proprietario potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni di non disturbare.

I detentori di cani o altri animali, dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia di ogni tipo, prendendo ogni precauzione utile al fine di evitarne la fuga o lo sconfinamento in proprietà altrui.

L'abbandono di animali è punibile ai sensi dell'art.727 del Codice penale così come modificato dall'art.1 della legge 22.11.1993 N. 473/1993.

Art. 54 Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tutti i cani devono essere muniti di collare, e dovranno essere tenuti con solido ed adeguato guinzaglio; tutti i cani di grossa taglia e i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

Nei giardini, negli orti, nelle aiuole e in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo tale da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono essere tenuti e senza guinzaglio e museruola:

- i cani da tartufo in aperta campagna a seguito del tartufaio;
- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;

Comune di Grana
Provincia di Asti



**Regolamento
di
POLIZIA RURALE**



**Il presente Regolamento é stato approvato
con delibera del Consiglio Comunale C.le n. 03 del 10 FEBBRAIO 2010**

13 22 Aprile 2013

TITOLO I- GENERALITA'

Art. 01 - Il Regolamento di Polizia Rurale

Art. 02 - Il servizio di Polizia Rurale

Art. 03 - Organi preposti all'espletamento del servizio

Art. 04 - Ordinanze del Sindaco

TITOLO II- COSTRUZIONI RURALI

Art. 05 - Norme generali

A) CASE RURALI

Art. 06 - Definizione

Art. 07 - Impianti e locali di servizio

Art. 08 - Impianti di depurazione delle acque luride domestiche

Art. 09 - Rifiuti solidi

Art. 10 - Deflusso delle acque meteoriche

Art. 11 - Manutenzione

Art. 12 - Difesa dagli insetti nocivi

B) FABBRICATI RURALI

Art. 13 - Definizione

Art. 14 - Norme generali

Art. 15 - Ricoveri per animali. Caratteristiche generali

Art. 16 - Stalle

Art. 17 - Porcili e pollai

Art. 18 - Allevamenti speciali

Art. 19 - Concimaie. Caratteristiche generali

Art. 20 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

Art. 21 - Irrigazione e concimazione a scopo agricolo

TITOLO III - AMBITI RURALI NON EDIFICATI

Art. 22 - Limitazioni generali

Art. 23 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui

Art. 24 - Accensione di fuochi

Art. 25 - Fosse e bacini di raccolta dell'acqua

Art. 26 - Libero deflusso delle acque

Art. 27 - Spurgo di fossi e canali

Art. 28 - Distanze per fossi, canali e alberi

Art. 29 - Mantenimento dei fossi

Art. 30 - Pulizia dei fondi e recisione di rami protesi e di radici

Art. 31 - Pulizia di marciapiedi e cunette

Art. 32 - Aratura dei terreni

Art. 33 - Strade vicinali

Art. 34 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

Art. 35 - Pascolo vagante delle greggi

Art. 36 - Pascolo abusivo

Art. 37 - Trasporto di terra ed altri detriti

Art. 38 - Attraversamento dell'abitato con greggi o mandrie di qualsivoglia specie

TITOLO IV- MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 39 - Autorizzazione

TITOLO V- AMBITI BOSCHIVI

Art. 40 - Definizione

TITOLO VI- MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO/SANITARI

a) MALATTIE DEL BESTIAME

comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 ter della l.r. 63/78.

6. DISPOSIZIONI VARIE

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 5 l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico - scientifica del Settore Fitosanitario regionale. Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale

3) IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA

Art. 48 Norme generali

L'Uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti e altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. n. 1255/68 e D.M. n.217/91.

Chi impiega tali prodotti è responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque ecc.

E' vietato effettuare sul territorio del comune trattamenti con fitofarmaci a frutteti durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti.

E' vietato dopo l'effettuazione dei trattamenti scaricare eventuali residui o lavare i recipienti usati, in canali, fossi, risorgive o altri luoghi in cui possano derivare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea ecc.

Art. 49 Modalità d'impiego di presidi sanitari

Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei presidi sanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentito solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi sanitari non classificati molto tossici, tossici o nocivi, prima delle ore 10 e dopo le ore 17 in assenza di vento, solo con l'impiego nei vigneti e frutteti, della lancia a mano e nelle colture a terra (mais, soia) delle irroratrici a barra. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

Durante il trattamento con prodotti altamente tossici e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "COLTURA (O TERRENO) TRATTATO CON PRESIDISANITARI".

E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

E' vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci. Lo smaltimento dovrà avvenire secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Art. 50 Oneri a carico degli utilizzatori di presidi sanitari

Il titolare del patentino per l'uso di suddetti prodotti è responsabile della loro conservazione e del loro uso. In particolare deve curare che:

- il prodotto sia conservato fino al momento dell'uso in luogo chiuso a chiave e non accessibile alle persone estranee all'azienda, e mai in locali in cui siano immagazzinate sostanze alimentari e mangimi;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuale per gli addetti;
- le etichette e i fogli illustrativi vengano conservati per tutto il periodo dei trattamenti al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione;
- osservare il divieto assoluto di utilizzo di presidi sanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi entro una distanza di mt. 100 dalle abitazioni;
- il trattamento di terreni e colture con presidi sanitari (diserbanti, insetticidi, fungicidi, geodisinfestanti ecc.) deve essere effettuato in calma di vento evitando le ore più calde della giornata;
- sia adottata ogni cautela per evitare che, irrorando colture attigue ad abitazioni o a strade, queste vengano bagnate dalla nube contenente il presidio sanitario o che vengano raggiunte da esalazioni che siano dannose o soltanto moleste;

lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura. In caso di inadempienza il l'Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente. In tal caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

2. LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE DI CUI AL D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune: questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente, in solido col proprietario del fondo, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone annualmente l'importo.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali. In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose presenti sull'altrui fondo.

Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto 1 previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.

3. ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 ter della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i..

4. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le consequenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento. Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza: tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti.

5. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE IN TEMA DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA FLAVESCENTIA DORATA DELLA VITE

I proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione

Art. 41 - Obbligo di denuncia

Art. 42 - Isolamento per malattie contagiose

Art. 43 - Distruzione di animali morti

Art. 44 - Igiene delle stalle

b) MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 45 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Art. 46 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

Art. 47 - Misure contro la propagazione della piralide e della flavescenza

Dorata (Nuova versione)

c) IMPIEGO DEI PRESIDII SANITARI IN AGRICOLTURA

Art. 48 - Norme generali

Art. 49 - Modalità d'impiego di presidi sanitari

Art. 50 - Oneri a carico degli utilizzatori di presidi sanitari

art. 51 - Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei. Autorizzazione

TITOLO VII- ULTERIORI DIVIETI

Art. 52 - Altri atti vietati

TITOLO VIII -QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 53 - Custodia e detenzione di cani o altri animali

Art. 54 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 55 - Cattura dei cani e di altri animali

Art. 56 - Molestia agli animali

Art. 57 - Protezione degli animali utili all'agricoltura.

TITOLO IX- PENALITA'

Art. 58 - Accertamenti delle contravvenzioni

Art. 59 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

TITOLO X- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60 - Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1 - LIMITI ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio di questo Comune ed ha lo scopo di assicurare, nel suo territorio la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità. Esso inoltre ha fini di tutela ambientale e fa riferimento ai vigenti strumenti urbanistici.

Il presente regolamento è vigente anche all'interno del perimetro urbanizzato laddove si svolgono attività a carattere agricolo-rurale indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei luoghi.

Art. 2 - ORGANI PREPOSTI

Il Sindaco o un Suo Assessore delegato designa il Responsabile del Servizio di Polizia Rurale del Comune. Il Responsabile, suddetto, per l'espletamento del Servizio, si avvale degli Agenti e dei Funzionari di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato e della Regione, dalla Polizia Stradale, nonché di Enti ed Associazioni che abbiano come fini istituzionali la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

Gli Agenti privati, legalmente riconosciuti, ai sensi delle vigenti norme in materia di Leggi di Pubblica Sicurezza, agiscono in collaborazione col Responsabile del Servizio e rispondono a quest'ultimo.

Art. 3 - ORDINANZE

La facoltà di emettere ordinanze ai sensi del vigente Codice della Strada, nonché in attuazione del presente Regolamento, compete al Responsabile del Servizio.

Compete, invece, al Sindaco, emettere ordinanze coi poteri straordinari, ai sensi dell'art. 50 co. 5 e 54 co. 2 D.Lgv. 267/2000 in materia di igiene, sanità e di sicurezza pubblica.

TITOLO II COSTRUZIONI RURALI

Art. 4 - NORME GENERALI

La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle costruzioni rurali sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane e risultanti dallo strumento urbanistico vigente. Nel caso in cui i fabbricati siano identificabili come insediamenti produttivi, il rilascio della Concessione edilizia è subordinato al parere del Responsabile dei Servizi competenti, del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente.

CASE RURALI

Art. 5 DEFINIZIONE DI CASA RURALE

Per casa colonica o rurale si intende una costruzione, generalmente isolata nell'unità poderali, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Art. 6 IMPIANTI E LOCALI DI SERVIZIO

Ogni abitazione dovrà essere dotata di acqua potabile, di un focolare con apposita canna fumaria che si prolunghi oltre il tetto con un fumaiolo di altezza pari almeno a mt. 1.00, di un acquaiolo di cucina con acqua corrente, di servizio igienico interno ed impianti idrosanitari a sifone intercettatore e cacciata d'acqua, di un magazzino per le derrate e di rustici per il deposito di materiali ed attrezzi di lavoro. I servizi igienici, dovranno essere completi di W.C., lavabo, doccia o vasca, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento edilizio. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta, l'approvvigionamento idrico può essere assicurato con acqua di pozzo con impianto di sollevamento a sfioratore e condotte a pressione, in conformità alle vigenti disposizioni. I pozzi devono essere altresì convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento. Il proprietario del fabbricato, ove è unicamente previsto un approvvigionamento idrico mediante pozzo artesiano, dovrà provvedere ad acquisire certificato di idoneità d'uso delle risorse idriche (certificato di potabilità) ai sensi del D.M. 23/06/1991 - D.P.R. 236/88 e succ. modifiche, rilasciato dalla competente Autorità sanitaria Comunale, osservando le prescrizioni, eventualmente dettate, dal competente Ufficio del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.

TITOLO VI MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO/SANITARI

1) MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 41 Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento Di Polizia Veterinaria 08.02.1954 n. 320 e successive integrazioni.

Art. 42 Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva e diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo dovrà, provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni contenute nella normativa specifica. Art.4 Regolamento Polizia Veterinaria D.P.R.320/54.

Art. 43 Distruzione di animali morti

La distruzione di animali morti deve avvenire in conformità alle prescrizioni del D.L.vo 508/92, del regolamento di polizia veterinaria è alle leggi relative alle singole cause di malattia. La non ottemperanza alle norme è sanzionata dalle leggi specifiche.

Art. 44 Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione ed intonacate, osservando i criteri disposizioni della specifica legislazione vigente.

2) MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 45 Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue: nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico Regionale, impartisce, di volta in volta, le disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla legge 18.06.1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni; salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18.06.1931 n. 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700, e modificati con R.D. 02.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare alla Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale e all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 46 Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione in violazione alla normativa vigente in materia.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Art. 47 Misure contro la propagazione della piralide e della flavescenza dorata (Nuova versione)

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno.

I proprietari di vigneti colpiti da flavescenza dorata dovranno senza indugio estirpare le viti infette e rispettare le pratiche indicate dalla Regione Piemonte tramite il corpo forestale e le leggi ad hoc emanate.

In particolare in aderenza alle Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante emanate dalla Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 04 marzo 2013 n. 44-5490 e D.G.R. 04 marzo 2013 n. 43-5489 si stabilisce quanto segue

1. PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

E' vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di

Art. 35 Pascolo vagante delle greggi

Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt.41- 42-43-44 del D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e successive modifiche.

Art. 36 Pascolo abusivo

Secondo quanto disposto dall'art. 15 e 184 del D.Lgs. 285/92 è vietato condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpate e i fossi stradali; fare scendere il bestiame sulla scarpata della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali.

Art. 37 Trasporto di terra ed altri detriti

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici, lascia cadere al suolo, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare la sede stradale è tenuto a provvedere immediatamente a proprie spese e cura, al loro sgombero e alla pulizia del suolo pubblico.

Art. 38 Attraversamento dell'abitato con greggi o mandrie di qualsivoglia specie.

Chiunque intenda far pascolare o sostare greggi di pecore o mandrie di bovini nell'ambito del territorio comunale, fatto salvo il consenso espresso del proprietario del fondo interessato dal passaggio degli animali, deve chiedere apposita autorizzazione al Sindaco e osservare le prescrizioni di cui al presente Regolamento.

E' soggetta ad autorizzazione del Sindaco anche il passaggio delle pecore, delle mandrie di bovini, attraverso le strade comunali, vicinali di uso pubblico e privato, poderali e interpoderali del territorio comunale.

Il Sindaco può negare l'autorizzazione a transitare o sostare con greggi di pecore o bovini o mandrie per le strade comunali, vicinali, poderali od interpoderali, ovvero ad esercitare il pascolo in tutto il territorio comunale, quando vi sia il pericolo di contagio di malattie epizootiche o di altre malattie di animali, ovvero per particolari motivi di interesse pubblico.

E' comunque vietato far sostare, transitare greggi e mandrie per le strade comunali, vicinali, poderali ed interpoderali o far pascolare greggi o mandrie in tutto il territorio comunale nel periodo dal 01° marzo al 30 ottobre di ciascun anno.

Nel periodo che va dal 1° novembre al 28 febbraio il pascolo ed il transito delle greggi e delle mandrie può essere esercitato solo dalle ore 08,00 alle ore 12,00 ed il numero degli addetti alla sorveglianza degli stessi non deve mai essere inferiore alle due unità.

Al fine di ottenere l'autorizzazione a far sostare, pascolare o transitare greggi e mandrie sulle strade comunali, vicinali, poderali od interpoderali, occorre presentare istanza diretta al Sindaco, corredata dal consenso del conduttore o del proprietario del fondo interessato, nonché del certificato sanitario del veterinario provinciale da cui risulti che i componenti il gregge o la mandria non sono affetti da malattie contagiose e sono indenni da parassiti. Detta istanza dovrà essere presentata a pena di decadenza entro il termine perentorio di 5 giorni antecedenti quello richiesto per sostare, pascolare o far transitare i greggi e le mandrie.

TITOLO IV MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 39 Autorizzazione

Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento fondiario aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione esistenti (eliminazione dei filari di alberi e/o arbusti, siepi, ritombamenti di canali, spianamenti, ecc.) dovrà essere rispettata la vigente normativa prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).

TITOLO V AMBITI BOSCHIVI

Art. 40 Definizione

La definizione di bosco è data dalla vigente normativa regionale.

Art. 8 IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE LURIDE DOMESTICHE

Le acque luride provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura dinamica dovranno essere chiarificate e disperse nel terreno nel rispetto delle norme tecniche generali, stabilite dalla Delibera Interministeriale del 4.2.1977 e succ. integrazioni e modificazioni e del Decreto legislativo n. 152/1999. In particolare vanno osservate le seguenti disposizioni:

le vasche settiche tradizionali non dovranno essere utilizzate per nuovi insediamenti abitativi e quelle esistenti dovranno adeguarsi alle caratteristiche stabilite dalle norme tecniche generali, fissate dal Comitato dei Ministri del 4.2.1977 e del Decreto legislativo n. 152/1999 nei tempi che saranno stabiliti dai competenti uffici comunali con apposita ordinanza;

nei pozzi neri, nelle fosse settiche tradizionali e tipo IMHOFF, così come negli impianti di depurazione con fase ossidativa prescritti per gli insediamenti maggiori non devono essere immesse acque meteoriche o di superficie, acque reflue da attività lavorative, gas e vapori, fanghi o altri materiali di rifiuto, ma esclusivamente i liquami domestici;

le fosse settiche, quelle di tipo IMHOFF ed i pozzi neri devono essere vuotati almeno una volta l'anno, per mezzo di ditte autorizzate, a cura e spese dei proprietari e per mezzo di pompa mobile munita di tubo flessibile da introdurre in ciascuna camera. Il materiale estratto deve essere versato senza alcuna dispersione, in carro-botte a tenuta stagna e smaltito secondo le apposite disposizioni comunali. Lo svuotamento e la pulizia devono avvenire preferibilmente nella stagione autunno-inverno.

Art. 9 RIFIUTI SOLIDI

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è disciplinato dal vigente Regolamento Comunale.

Art. 10 Deflusso delle acque meteoriche

In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Dovrà inoltre essere impedito il deflusso delle stesse acque lungo le strade.

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo in modo da evitare impaludamenti.

Art. 11 Manutenzione

Per quanto dalla vigente normativa di legge, il proprietario è obbligato a mantenere le case rurali nelle condizioni di abitabilità sancite dal Regolamento edilizio comunale o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni e completamenti.

Qualora dalla non esecuzione di detti interventi possa derivare pericolo o danno a persone e cose, il Responsabile di servizio può eventualmente provvedere d'ufficio, secondo la procedura stabilita dall'articolo di legge citato.

Art. 12 Difesa dagli insetti nocivi

I conduttori di case coloniche debbono praticare la lotta contro le mosche, le zanzare ed altri insetti nocivi nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri od altri invasi d'acqua.

FABBRICATI RURALI

Art. 13 Definizione

Per fabbricati rurali si intendono tutte le costruzioni connesse con l'attività produttiva agricola ed attigue all'abitazione (fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito e conservazione).

Art. 14 Norme generali

Nelle nuove costruzioni i fabbricati rurali devono essere ubicati in un corpo separato da quello ad uso abitazione.

I luoghi di deposito e conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento in calcestruzzo o dotati di adeguate piastrellatura, difesi dalla pioggia ed impermeabili.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri presidi fitosanitari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si faccia riferimento al D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15 Ricoveri per animali. Caratteristiche generali

I ricoveri per animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art.54 del D.P.R. 303/56 e succ. modificazioni, nonché di quanto previsto dal D.L.vo 146/01, DD.LL.vi 30.12.1992, n. 533 così come modificato al D.L.vo 01/09/98 n.331 e 534 e D.P.R. 233/88 devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione da insetti e roditori. Devono essere inoltre agevolmente pulibili e disinfettabili.

I locali di ricovero animale (es.stalle per ricovero bovini, coniglie polli, porcilaie, scuderie) e le concimaie annesse devono distare almeno 20 metri dai locali di abitazione del proprietario, 250 mt. dalle abitazioni

altrui in zona agricola e dalle altre zone abitabili, intendendo per tali ultime anche zone diverse da quelle residenziali, quali artigianali, industriali, e commerciali. I fabbricati destinati a tale fine dovranno essere schermati con quinte di alberi di alto fusto da piantumare a distanza dal fabbricato non maggiore di 8 mt.

I recinti di nuova costruzione all'aperto devono essere dislocati almeno a mt. 15 dalle abitazioni e mt. 10 dai confini di proprietà e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio.

Per gli altri requisiti vale quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio.

Art. 16 Stalle

Le stalle di nuova costruzione devono rispettare le norme del vigente strumento urbanistico e il parere del Responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per il territorio nonché quanto previsto dai DD.LL.vi 146/01 e 30.12.1992, n. 533 così come modificato dal D.L.vo 01/09/98 n.331 e 534.

Le stalle non possono comunque comunicare con i locali di abitazione ed avere aperture sulla stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni.

Le stalle di nuova costruzione, non potranno essere poste ad una distanza inferiore a mt. 20 dalle abitazioni e mt. 20 dai confini di proprietà.

Le stalle non devono essere sottostanti ad ambienti abitabili. In generale devono avere un'altezza media di mt.3,50 e dimensioni tali da assicurare almeno mc. 15 d'aria per ogni capo di bestiame minuto e mc 30 per ogni capo di bestiame grosso, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Edilizio. In ogni caso devono essere provviste di ampie porte e porte/finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e dotati di idonei scoli; le rastrelliere devono essere metalliche; le cunette di scolo delle orine devono essere impermeabili e finire nell'apposita vasca di raccolta collocata fuori della stalla.

Le stalle per vacche lattifere devono essere realizzate in conformità alle norme contenute nel D.M. n. 185 del 09.05.1991, D.P.R. n. 54/97 e D.L. 26.05.1997, n. 155, devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti e di adeguati servizi igienici per il personale addetto alla mungitura.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, di cui al R.D. 9.5.1929 n. 994, sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permette lo scolo delle acque verso il pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile, lavabile sino all'altezza di mt. 2, finestra apribile dall'esterno e munita di serramenti a vetro e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti ed un lavabo per i mungitori.

Le stalle adibite a più di due capi adulti devono essere dotate di una concimaia o letamaio.

Art. 17 Porcili, pollai e apiari

I Porcili devono rispettare quanto contenuto nel D.L.vo 30.12.1992, n. 534.

I pollai che allevano galline ovaiole in batteria, devono rispettare quanto contenuto nel D.P.R. 233/88.

I porcili e i pollai di nuova costruzione, fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, devono altresì essere conformi a quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo.

I porcili per il solo uso familiare devono essere realizzati in muratura a una distanza minima di mt. 20 da qualsiasi abitazione, dalle strade e dai confini di terzi. Le mangiatoie e i pavimenti devono essere ben connessi e di materiale impermeabile. Il pavimento deve essere ben inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.

I pollai e le conigliere per il solo uso familiare, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e gli allevamenti preesistenti, devono avere una recinzione con altezza minima di mt. 2.50 e distare mt. 20 dalle abitazioni, mt. 20 dai confini di terzi e dalle strade.

Gli allevamenti, essendo industrie insalubri di 1 classe devono essere ubicati lontano dalle aree urbanizzate. All'interno delle aree urbanizzate sarà ammesso solo l'allevamento con finalità alimentare o affettiva del solo nucleo familiare.

Gli apiari dovranno essere collocati rispetto ai confini dei fondi altrui, alle case di abitazioni altrui, alle strade di pubblico transito, alle ferrovie, a non meno di 7 (sette) metri nella direzione del volo, identificato dalla porticina d'ingresso delle api; a non meno di 2 (due) metri in direzione opposta a quella di volo; a non meno di 4(quattro) metri nelle altre direzioni. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati nel comma precedente esistono dislivelli di almeno 2 (due) metri o se sono interposti muri, siepi od altri ripari, senza soluzione di continuità; tali ripari devono avere un'altezza di 2 (due) metri. Queste distanze possono essere derogate d'accordo tra le parti interessate con atto scritto, solo rispetto al confine comune dei fondi.

Per quanto non previsto dai commi precedenti si rimanda al vigente regolamento di polizia veterinaria

Art. 18 Allevamenti speciali

Sono compresi tra gli allevamenti speciali, gli allevamenti di selvaggina stanziale, animali da pelliccia, struzzi, colombi, affini. Gli spazi e i ricoveri destinati a tali animali devono garantire sufficienti condizioni

Art. 31 Pulizia di strade, marciapiedi e cunette

I frontisti di strade, marciapiedi e cunette sono obbligati a mantenere eventuali siepi, alberi o altri tipi di recinzione, costantemente potate, tali da garantire la sede stradale libera nella sua completezza in larghezza e in altezza dal suolo di almeno mt. 5 per il transito veicolare.

In presenza di marciapiede e/o cunetta deve essere garantito il libero transito pedonale per tutta la larghezza del manufatto e in altezza per almeno mt. 2,50.

E' altresì fatto obbligo ai frontisti di cui al comma 1 di tenere puliti il marciapiede o la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti.

Art. 32 Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche e di uso pubblico, anche provviste di fossi, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade e del fosso, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna.

Dette capezzagne di regola devono avere una larghezza non inferiore a cm. 50 dal ciglio stradale e dal fosso o canale esistente.

E' fatto comunque assoluto divieto di occupare, eseguire delle inversioni o insudiciare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

Art. 33 Strade vicinali

Tutte le strade vicinali ed interpoderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute integre per l'intera larghezza.

Gli accessi e le pertinenze sono disciplinate dal codice della strada.

MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Transito con mezzi cingolati

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.

Strade comunali e vicinali ed interpoderali non asfaltate

Coloro che transitando su strade comunali, in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese. E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Art. 34 Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate culture, ecc.) che di ripristino (rimboschimenti e rinforzo dei pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).

Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade. Le piantagioni possono essere fatte tenendo la distanza di 5 metri dall'argine superiore, fatte salve altre distanze previste dal presente Regolamento.

Regimazione delle acque

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo. Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi o nelle scarpate concordemente con i proprietari.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice Civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti che anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od erborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Per le viti, arbusti, siepi vive, canneti, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno 1 metro dalla linea di confine del fondo indipendentemente dalle tipologie di coltivazione confinanti, strade, fossi, ecc.

E' fatta salva la distanza attualmente esistente per le seguenti categorie di piante:

per le piante ad alto fusto, già presenti sul fondo, aventi un diametro superiore a 10 cm misurato a 1 mt di altezza del tronco; per le piante a medio fusto in produzione

Per le piante ad alto fusto, tenuto conto delle distanze su indicate, è comunque vietata la coltivazione, anche di un filare singolo, lungo i crinali (dalla sommità a mezza costa) delle colline in tutti i terreni agricoli non individuati come aree boschive.

Per le piante ad alto fusto è concessa, per fini ornamentali, la piantumazione nelle pertinenze della abitazioni, purché mantenute correttamente potate per evitare danni alla visuale, ostruzioni ai confinanti, sconfinamento di rami, e tutte le situazioni indicate nel C.C.

Per quanto non compendiato dal presente articolo si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la messa a dimora di piante e alberi in giardini e nei cortili compresi nel centro abitato, perimetrato dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile, salvo per le siepi ed arbusti che devono avere una distanza minima di 1 metro dal confine vicinale.

E' vietato eseguire piantagioni, seminativi e canneti, sia pur osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussiste scarsa visibilità, se non previa verifica e autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.

Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o conduttore del fondo, purché la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora.

L'amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi, ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.

Qualora ciò non avvenisse l'amministrazione Comunale provvederà a spese del proprietario.

Per quanto non vietato da altre norme, quanto sopra stabilito, nel presente articolo è derogabile da accordi scritti intercorrenti tra le parti private.

Art. 29 Mantenimento dei fossi

I proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico asfaltate e non, siano esse comunali, vicinali e consortili, quando questi pendono verso il fosso stradale, sono tenuti a mantenere un ciglio con erba di almeno 50 cm., in modo che la terra appena lavorata non affluisca nel fosso nel caso di piogge intense; se la terra dovesse riempire in tutto o in parte il fosso, il proprietario ha l'obbligo di ripristinarlo nel più breve tempo possibile.

Nel caso non ci siano fossi o canali i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una distanza di almeno 1 metro dalla sede stradale non asfaltata.

Art. 30 Pulizia dei fondi e recisione di rami protesi e di radici

I proprietari o possessori a qualunque titolo di qualunque tipologia di terreno hanno l'obbligo di tenere puliti i medesimi rispetto alle proprietà confinanti.

In caso di terreni lasciati incolti il proprietario o conduttore dovrà pulire il fondo:

- per una fascia di rispetto di 20 mt. se lo stesso confina con un fondo coltivato con coltura di tipo pluriennale con raccolta annuale (vigneto, frutteto, nocciolo, ecc);
- per una fascia di rispetto di 10 mt. se lo stesso confina con un fondo coltivato con altre colture (prato, seminativo, orti, ecc), strade vicinali, consortili, comunali, provinciali, statali, case e fabbricati rurali e le loro pertinenze; nel caso in cui la linea di confine fra i fondi sia inferiore ai 10 mt. la fascia di rispetto si considererà sufficiente se di ugual misura alla linea di confine stessa (esempio: se la linea di confine fra i fondi è di 3 mt la fascia di rispetto sufficiente è di 3 mt.)
- Mantenere potate le piante esistenti per evitare sconfinamenti creando disagio.

I proprietari e conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade pubbliche o di uso pubblico dell'intero territorio comunale devono ottemperare ai seguenti obblighi:

1. potatura delle siepi e taglio dei rami ed arbusti di alberi che, invadendo la sede stradale e/o i marciapiedi e/o le cunette, nascondono la segnaletica, ne compromettono la leggibilità, oltre che dare intralcio alla circolazione stradale per un'altezza disponibile al transito veicolare di 5 mt. e pedonale di 2,5 mt. fatta salva la completa larghezza della carreggiata;
2. rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e terriccio provenienti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
3. adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

In caso di terreno boschivo il proprietario dovrà salvaguardare gli alberi da tartufi esistenti e dichiarati.

Il Comune potrà avvalersi della collaborazione di organizzazione tecnica del settore per il monitoraggio del territorio ed eventuali interventi in merito.

Il Comune, previa verifica con esperti tecnici agricoli dell'effettiva violazione, ordina al trasgressore di provvedere alla pulizia del fondo. Si applicano le disposizioni di cui agli art. 892 – 893 – 894 – 895 – 896 del C.C.

d'igiene, aerazione e protezione. La distanza dei recinti o dei locali dalle abitazioni sarà valutata caso per caso, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria competente e salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, fatta salva la competenza dell'Amministrazione provinciale, ai sensi della L.R. 47/89 e gli allevamenti preesistenti sul territorio comunale alla data di approvazione del presente regolamento.

Per le caratteristiche generali oltre alla normativa specifica, vale quanto previsto dall'art. 17, limitatamente alla parte dedicata ai pollai e conigliere.

Art. 19 Concimaie. Caratteristiche generali

Le concimaie, i depositi di liquame e le condutture contenenti liquami domestici o animali, devono essere situati a distanza non minore di mt. 25 dalle abitazioni e possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore dalla distanza di rispetto prevista per l'edificazione lungo gli assi stradali, non minore di mt. 50 da cisterne e prese d'acqua potabile e non minore di mt. 10 dalle stalle.

Tutti questi serbatoi di raccolta dei liquami provenienti dalle attività zootecniche devono essere realizzati con materiale impermeabile e rispettare, per il recapito finale, le norme contenute nella Decreto legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:

- la capacità della vasca sarà determinata dal tipo di specie allevata, dal n. dei capi e dalla stabulazione adottata. Tali criteri sono adottati dal Dipartimento di prevenzione in occasione della formulazione del parere igienico sanitario. E' richiesto uno svuotamento almeno semestrale;
- muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 80; platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile la quale convogli il liquame in una cisterna a perfetta tenuta.

Art. 20 Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

All'interno dell'abitato, il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie, sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato ed in ogni caso nelle stagioni autunno inverno, mentre nei mesi estivi solamente prima delle ore 10.00 e dopo le ore 18.00.

I carri adibiti al trasporto delle materie di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare dispersioni.

Le imprese ed i privati che provvedono per conto proprio o per conto terzi al trasporto dei liquami estratti dalle concimaie devono operare nel rispetto della normativa vigente in materia.

I carri scoperti, nell'attraversamento di centri abitati, dovranno essere opportunamente coperti da telone.

Art. 21 Irrigazione e concimazione a scopo agricolo

Le irrigazioni e concimazioni a scopo agricolo sono permesse solo a condizione che l'acqua vi abbia un conveniente ricambio o che non si producano impaludamenti. Sono comunque vietate irrigazioni agricole con acque contenenti sostanze tossiche non degradabili o tali da compromettere la salubrità dei prodotti coltivati.

Lo spargimento sul suolo di materiale putrescibile di qualunque natura o di materiale pulverulento a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici come lo sviluppo di odori, tenendo conto anche della direzione dei venti. Dovrà altresì essere assicurata l'impossibilità d'immissione e percolamenti dei liquami stessi in corsi d'acqua superficiali.

Il numero degli spargimenti e la quantità di materiale impiegato in ogni spargimento dovranno essere stabiliti tenendo conto della natura del terreno e del materiale usato.

I terreni utilizzati per raccogliere i liquami dovranno essere ubicati ad una distanza dai fabbricati di civile abitazione non inferiore a mt. 30. In ogni caso, eseguite le operazioni di spandimento, i terreni dovranno essere o arati o discati o fresati, comunque interrati anche durante lo spandimento, nella stessa giornata.

Per quanto concerne la pollina agricola il trasporto deve effettuarsi dalle ore 19,00 alle ore 10,00 del giorno successivo e la stessa va comunque sotterrata, entro le 12 ore successive al trasporto, con o aratura, o discatura, o fresatura anche durante lo spandimento. Sono vietati i cumuli della stessa in aperta campagna, salvo adeguata copertura con terra.

Il relativo spargimento nei prati è consentito esclusivamente nel periodo compreso dal 20 ottobre al 20 febbraio e comunque a 250 metri dalle abitazioni.

Dovrà essere rispettata comunque l'eventuale Ordinanza emessa per l'uso di presidi sanitari e concimazione dei terreni, contenente apposite fasce orarie di spandimento e le distanze minime dalle abitazioni.

Gli irrigatori installati lungo le aree pluviali o prospicienti le strade sia comunali che provinciali devono essere provviste di dispositivo a settore oppure dotati di barriera antispruzzo in modo tale da evitare lo spargimento sulla carreggiata.

Per quanto non previsto dal precedente articolo vale quanto disposto dalla legge 319 del 10/5/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III AMBITI RURALI NON EDIFICATI

Art. 22 Limitazioni generali

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame ed animali da cortile, anche con finalità alimentare o affettiva del solo nucleo familiare titolare, che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture e per gli allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanza opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti i provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore spigolare, raspolare, rastrellare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

E' vietato recuperare le nocchie dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.

E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui, se non recintati, anche senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia il proprietario può vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata.

Art. 23 Divieto di ingresso nei fondi altrui

E' severamente vietato entrare nei fondi altrui, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o animali domestici sfuggiti al proprietario o per motivi di ricerca o studio. Possono accedere e transitare nei fondi altrui, le persone che eseguono attività di tipo venatorio e i cercatori di tartufi e le persone che hanno avuto il permesso del proprietario, ma devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile alle colture.

• Passaggio su fondi comunali

E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.

E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco ed averne ottenuto l'autorizzazione.

• Sentieri panoramici

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.

Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal proprietario e/o conduttore del fondo. Il passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Tale passaggio non costituirà mai servitù di passaggio o diritto ad usucapione.

• Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con veicoli (ad esempio fuoristrada, cicli, motocicli da motocross...) e motori in genere senza specifico consenso dei conduttori del fondo.

Art. 24 Accensione di fuochi

L'accensione di fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e/o disinfezione dei terreni o dei residui di coltura, ma sono esclusi i giorni festivi.

Dovrà essere pertanto rispettata una distanza minima, rispettivamente, di mt. 50 dalle abitazioni, dagli altri edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, e di mt. 300 da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. Per quanto riguarda le distanze dalle strade si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in appositi contenitori reperibili sul mercato a norma di legge per esclusivo uso del composte, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.

Le stoppie ed i residui della trebbiatura possono essere bruciati o sotterrati con o aratura, o discatura, o fresatura.

Il proprietario del fondo o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assicurare non solo la presenza di un numero di persone sufficienti durante tutte le operazioni di accensione dei fuochi, fino al completo spegnimento degli stessi, ma anche una fresatura o trinciatura o discatura taglia-fuoco.

La combustione di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzata ai sensi del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Art. 25 Fosso e bacini di raccolta dell'acqua

La realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi agricoli o industriali deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile servizio urbanistica, il quale darà anche le necessarie indicazioni sulle caratteristiche tecniche di sicurezza. Eventuali pozzi e/o cisterne devono essere chiuse ai sensi di legge.

Art. 26 Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono, per via naturale le acque di fondi superiori, non possono impedire in alcun modo, con opere di qualsiasi natura e origine, il libero deflusso di dette acque (esempio l'applicazione di griglie, o paratie, o chiuse, ecc), secondo le norme del Codice Penale.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e la esecuzione di qualunque altra opera, tale da recare danni ai terreni vicini o alle strade.

Art. 27 Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, devono essere allargati ed approfonditi in modo adeguato; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

In caso di inadempienza del proprietario o chi per esso, il Comune, può fare eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Sono vietate le piantagioni che si inoltrano dentro i fossi ed i canali, provocandone un restringimento della sezione.

Senza il permesso del Comune è vietato l'escavazione di pietre e sabbia nei terreni di proprietà comunale.

Lungo le strade comunali è vietato colmare i fossi laterali o stabilire ponticelli e cavalcafosse per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dagli Uffici Comunali preposti.

Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso dalla strada comunale al fondo privato, deve essere cura del proprietario, intubare il tratto di fosso: il diametro del tubo deve essere di misura adeguata salvo autorizzazioni in deroga.

In presenza di corsi d'acqua minori (stagionali o perenni) sono vietate le occlusioni anche parziali, incluse le zone di testata, tramite riparti vari e le coperture mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione. Le opere di attraversamento stradale dovranno essere realizzate mediante ponti a piena sezione in modo da non ridurre l'ampiezza dell'alveo.

I proprietari che hanno strade di accesso su strade comunali e comunque sul suolo viabile comunale, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da non creare danni o situazioni di pericolo.

I proprietari di strade private inghialate, si dovranno far carico di evitare che detto materiale unitamente al terriccio, possa invadere il sedime stradale comunale. All'uopo dovranno predisporre e/o installare là dove si renderà necessario per la particolare pendenza della strada privata di apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentire il regolare deflusso nei canali di scolo. Pulire i propri cavalcafosse intubati tutte le volte che questo si renda necessario per il regolare deflusso delle acque e tutte le volte che il Comune esegue i lavori di spurgo dei fossi di guardia.

Art. 28 Distanze per fossi, canali e alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto (rovere, tiglio, faggio, robinia, pioppo, ecc) è necessario arretrarsi di almeno 15 metri dalla linea di confine del fondo indipendentemente dalle tipologie di coltivazione confinanti, strade, fossi, ecc., fatti salvi i viali pubblici e privati esistenti.

Per la distanza degli alberi di medio fusto (melo, pero, susino, nocciolo, ecc) invece l'arretramento dovrà essere di almeno 3 metri dalla linea di confine del fondo indipendentemente dalle tipologie di coltivazione confinanti, strade, fossi, ecc.